



Commissione Europea

Fact Sheet



LA POLITICA DI SVILUPPO RURALE DELL'UE 2007-2013



Indice

Introduzione	3
1. Evoluzione delle misure di sviluppo rurale dell'UE fino ad oggi	4
2. Il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale – l'approccio strategico	7
3. Le misure di sviluppo rurale	10
4. Applicazione delle politiche	17
5. Sostegno finanziario dell'UE allo sviluppo rurale	18
6. Fonti d'informazione utili	19
Allegato	20

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea Numero verde unico (1):
00 800 67 89 10 11

(*). Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l'accesso ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>). Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2006

ISBN 92-79-03696-3

© Comunità europee, 2006
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Come ottenere le pubblicazioni dell'UE?
Le edizioni in vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni si possono ordinare tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>) presso gli uffici di vendita di vostra scelta. È possibile anche richiedere un elenco di operatori della nostra rete di vendita mondiale inviando un fax al numero (352) 2929 42758.

Introduzione

Se si pensa che oltre la metà della popolazione dei 25 Stati membri dell'Unione europea (UE) vive in zone rurali e che queste ultime rappresentano il 90% del suo territorio, è evidente che lo sviluppo rurale costituisce un settore di vitale importanza. L'agricoltura e la silvicoltura rimangono le forme prevalenti di utilizzazione del suolo e di gestione delle risorse naturali nelle zone rurali dell'UE, oltre a costituire un'importante piattaforma per la diversificazione dell'economia presso le comunità rurali.

Il rafforzamento della politica di sviluppo rurale dell'UE è quindi diventato una priorità generale dell'Unione europea. Le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 lo hanno espresso chiaramente; in esse si legge infatti: "Negli ultimi anni, la politica agricola europea ha dato minore importanza ai meccanismi del mercato e attraverso misure di sostegno mirate si è orientata maggiormente verso la soddisfazione delle crescenti richieste del grande pubblico per quanto concerne la sicurezza alimentare, la qualità degli alimenti, la differenziazione dei prodotti, il benessere degli animali, la qualità ambientale e la salvaguardia della natura e dello spazio rurale".

In seguito alla riforma radicale del primo pilastro¹ della politica agricola comune (PAC) nel 2003 e 2004, il Consiglio "Agricoltura" ha adottato nel settembre 2005 una riforma radicale della politica di sviluppo rurale (SR) per il periodo 2007 – 2013² sulla base della proposta della Commissione del 14 luglio 2004³.

Sulla scia delle conclusioni della conferenza di Salisburgo sullo sviluppo rurale (novembre 2003) e degli orientamenti strategici dei consigli europei di Lisbona e di Göteborg che hanno evidenziato gli elementi economici, ambientali e sociali dello sviluppo sostenibile, per il periodo 2007–2013 alla politica di sviluppo rurale sono stati assegnati i seguenti tre obiettivi principali:

- migliorare la competitività del settore agricolo;
- valorizzare l'ambiente e lo spazio rurale attraverso il sostegno alla gestione del territorio;
- migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.

Inoltre, la riforma inserisce l'iniziativa comunitaria Leader nei principali programmi di SR, e compie un importante passo in avanti nel processo di semplificazione riunendo lo sviluppo rurale in un quadro unico di finanziamento e programmazione.

¹ Che include regimi di sostegno della PAC connessi con il mercato e aiuti diretti agli agricoltori.

² Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). GU L 277 del 21.10.2005.

³ COM(2004) 490 def: proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR):14.07.2004. http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2004/com2004_0490en01.pdf





1. Evoluzione delle misure di sviluppo rurale dell'UE fino ad oggi

L'evoluzione della politica di sviluppo rurale dell'UE è andata di pari passo con l'evoluzione della PAC; da una politica che affrontava i problemi strutturali del settore agricolo essa si è trasformata in una politica interessata alla molteplicità dei ruoli che l'agricoltura può svolgere nella società e, in particolare, alle sfide che si devono raccogliere nel suo contesto rurale più ampio.

a) Evoluzione iniziale

In un primo momento, l'intenzione era quella di finanziare il capitale fisico (investimenti) nelle aziende agricole e nel settore a valle. Il sostegno alla trasformazione e alla commercializzazione era destinato a contribuire non solo all'integrazione della catena alimentare dalla fase della produzione a quella della commercializzazione ma anche all'ulteriore miglioramento delle strutture agricole e della competitività del settore primario. Gradualmente, si incominciò a prestare attenzione anche al capitale umano, con il pensionamento anticipato e la formazione professionale.

Negli anni settanta fu introdotto un primo elemento territoriale attraverso la designazione delle zone svantaggiate (ZS) ammissibili a fruire delle misure speciali. Lo scopo era arginare l'esodo agricolo e rurale, che minacciava la sopravvivenza di determinate zone rurali, e tutelare l'ambiente e il paesaggio naturali. Questo aspetto fu successi-

vamente sviluppato in maniera più esauriente, integrando misure a favore delle ZS in altre politiche finalizzate ad aiutare regioni specifiche.

b) 'Agenda 2000'

Alla metà degli anni novanta, l'UE disponeva di una serie di strumenti per rispondere agli obiettivi di ristrutturazione agricola, di sviluppo territoriale/locale e di integrazione ambientale. Con l'accordo di riforma di Agenda 2000⁴, tali misure sono state riunite in un unico regolamento speciale sullo sviluppo rurale⁵. In tal modo è ora possibile offrire un 'menu' di ventidue misure che consente agli Stati membri di scegliere quelle più idonee alle esigenze delle proprie zone rurali. Il passo successivo consiste nell'inserire tali norme nei rispettivi programmi nazionali o regionali. Il contributo dell'UE al finanziamento delle misure dipende sia dalla misura sia dalla regione in causa.

L'Agenda 2000 ha designato la politica di sviluppo rurale come il secondo pilastro della PAC, affiancandola alla riforma in corso della politica di mercato (primo pilastro). La ricerca di un giusto equilibrio fra i due pilastri è un obiettivo perseguito con sempre maggiore impegno dalla PAC.


⁴ Insieme di riforme delle politiche dell'UE - settore agricolo compreso - concordate in occasione del vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea in sede di Consiglio europeo (Berlino, marzo 1999), che fissava le "Prospettive finanziarie" per il bilancio UE dal 2000 al 2006.

⁵ Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 (GU L 160 del 26.6.1999).

c) Riforma della PAC – giugno 2003

La recente riforma della PAC ha accentuato la complementarità tra i due pilastri, introducendo il “disaccoppiamento”, la “condizionalità” e la “modulazione” (trasferimento di fondi dal primo al secondo pilastro), che entreranno in applicazione dal 2005 in poi. Il primo pilastro ha come principale funzione quella di sostenere il reddito degli agricoltori, che rimangono liberi di produrre in funzione della domanda del mercato, mentre il secondo pilastro sostiene l'agricoltura in quanto fornitrice di beni pubblici nella sua componente ambientale e territoriale e incentiva lo sviluppo delle zone rurali. L'accordo del mese di giugno 2003 porta ad un rafforzamento della politica di sviluppo rurale grazie all'introduzione di nuove misure (promozione della qualità e del benessere degli animali e aiuti che consentano agli agricoltori di conformarsi alle norme europee) e della messa a disposizione di più consistenti stanziamenti comunitari a favore dello sviluppo rurale grazie alla riduzione dei pagamenti diretti (“modulazione”) versati alle aziende agricole di maggiori dimensioni.

Agricoltura sostenibile e zone rurali



d) Conferenza di Salisburgo

I principali settori che occorre prendere in considerazione nella futura politica di sviluppo rurale figurano nelle conclusioni della Seconda Conferenza europea sullo sviluppo rurale, tenutasi a Salisburgo nel novembre 2003, sul tema “Seminare oggi per il futuro del mondo rurale – costruire una politica all'altezza delle nostre ambizioni”. Essi includono:

- **agricoltura e silvicoltura:** questi settori continuano a svolgere un ruolo essenziale, modellando il paesaggio rurale e consentendo il mantenimento di comunità rurali vitali. Permane il convincimento che il sostegno pubblico alla politica di sviluppo rurale dell'UE sia pienamente giustificato per favorire il processo di ristrutturazione del settore agricolo attualmente in corso, lo sviluppo sostenibile delle zone rurali ed un rapporto equilibrato fra il territorio rurale e le zone urbane;
- **mondo rurale in senso lato:** lo sviluppo delle zone rurali non può più basarsi unicamente sull'agricoltura. È necessaria una diversificazione all'interno e all'esterno del settore agricolo, al fine di promuovere comunità rurali vitali e sostenibili;
- **qualità e sicurezza dei prodotti alimentari:** i cittadini europei attribuiscono crescente importanza alla sicurezza e alla qualità dei prodotti alimentari, al benessere degli animali da allevamento nonché alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente rurale;
- **accesso ai servizi pubblici:** molte sono le zone rurali in cui le difficoltà di accesso ai servizi pubblici, l'assenza di opportunità di occupazione alternative e la struttura per età della popolazione riducono in maniera significativa il potenziale di sviluppo, in particolare le prospettive per le donne e per i giovani;

- **copertura del territorio dell'UE:** la politica di sviluppo rurale deve essere attuata in tutte le zone rurali dell'Unione europea allargata per consentire agli agricoltori e agli altri operatori del mondo rurale di far fronte alle sfide dell'attuale ristrutturazione del settore agricolo, all'impatto della riforma della PAC e all'evoluzione dei flussi commerciali agricoli a livello mondiale;
- **coesione:** la politica comunitaria di sviluppo rurale ha già apportato un contributo significativo alla coesione economica e sociale e tale contributo deve essere ulteriormente rafforzato in un'Unione europea allargata;
- **partecipazione delle parti interessate:** è importante che un largo ventaglio delle parti interessate, che si preoccupano attivamente di garantire uno sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile delle zone rurali d'Europa, partecipi alla messa a punto di misure di sviluppo rurale. La futura politica deve garantire il sostegno comunitario alle zone rurali mediante partnership locali basate su un approccio partecipativo dalla base al vertice, mettendo a frutto l'esperienza acquisita attraverso il programma LEADER;
- **partnership:** la politica di sviluppo rurale deve essere attuata in collaborazione fra le organizzazioni pubbliche e private e la società civile (secondo il principio di sussidiarietà);
- **semplificazione:** è necessario ed urgente procedere ad una sostanziale semplificazione della politica comunitaria di sviluppo rurale. L'attuazione di tale politica deve basarsi su un sistema unico di programmazione, finanziamento e controllo, calibrato sulle esigenze dello sviluppo rurale.



e) Analisi della politica 2007-2013: Proposta di regolamento – Valutazione d'impatto estesa

Nel contesto delle nuove prospettive finanziarie per il periodo di programmazione 2007-2013, la Commissione europea ha effettuato un'approfondita analisi della politica di sviluppo rurale, inclusiva di una valutazione d'impatto estesa della futura politica di SR. La valutazione d'impatto estesa definiva gli obiettivi per la futura politica di SR, metteva a confronto le opzioni politiche e descriveva a grandi linee i risultati degli esercizi di consultazione delle parti interessate. La VIE ha tratto le conclusioni per la politica di sviluppo rurale post-2006 illustrandone il contenuto ed i meccanismi di funzionamento. Le conclusioni della VIE si riflettono nel nuovo regolamento sullo sviluppo rurale⁶.

⁶ SEC(2004) 931 Valutazione d'impatto estesa allegata alla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e SEC(2005) 914 Aggiornamento della relazione sulla valutazione d'impatto.



2. Il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale – l'approccio strategico

La nuova politica di SR dell'Unione europea, descritta nel regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, è caratterizzata da continuità e cambiamento: essa continua a fornire un elenco di misure fra le quali gli Stati membri possono scegliere e per le quali essi percepiscono un aiuto finanziario comunitario nel contesto di programmi integrati di sviluppo rurale. Essa modifica il modo in cui detti programmi sono messi a punto, rafforzando il contenuto strategico e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali. A tal fine la futura politica di SR si concentra su tre obiettivi fondamentali che hanno ottenuto il consenso delle parti:

- accrescere la competitività dell'agricoltura e della silvicoltura,
- sostenere la gestione del territorio e migliorare l'ambiente,
- migliorare la qualità della vita e incentivare la diversificazione delle attività economiche.

I programmi di sviluppo rurale includono un asse tematico per ciascun obiettivo fondamentale. I tre assi tematici sono integrati da un asse «metodologico» dedicato all'approccio LEADER (asse LEADER). Occorre un finanziamento minimo per ciascun asse onde garantire un certo equilibrio globale nel programma (10% per l'asse 1, 25% per l'asse 2, 10% per l'asse 3 e 5% per l'asse Leader – che sarà pari al 2,5% nei nuovi Stati membri). Esistono numerose misure di sviluppo rurale pre-definite che costituiscono gli elementi portanti di ciascun asse tematico (cfr. *tabella 1*) fra le quali gli Stati membri hanno facoltà di scegliere quelle che, a loro giudizio, possono creare il maggiore valore aggiunto, tenendo conto degli obiettivi dell'UE.

Tale approccio fa sì che il co-finanziamento comunitario dello sviluppo rurale si concentri sulle priorità, relative ai tre assi politici, concordate dall'UE, lasciando sufficiente flessibilità a livello regionale e degli Stati membri per trovare un equilibrio tra la dimensione settoriale (ristrutturazione agricola) e la dimensione territoriale (gestione del territorio e sviluppo socioeconomico delle zone rurali).





Il nuovo regolamento costituisce un miglioramento sia in termini di contenuto politico che di risultati. Le diverse regole in materia di programmazione, finanziamento, presentazione di relazioni e controllo (da parte del FEAOG – sezioni “Orientamento” e “Garanzia”) durante il periodo di programmazione 2000-2006 hanno accresciuto il numero di incombenze amministrative per gli Stati membri e per

la Commissione e diminuito la coerenza, trasparenza e visibilità della politica di sviluppo rurale. L'esistenza di un unico fondo [il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS)] e di un insieme unico di regole di programmazione, finanziamento, presentazione di relazioni e controllo semplificherà sensibilmente l'attuazione della politica.

Orientamenti strategici comunitari

1. Migliorare la competitività dei settori agricolo e forestale. Le risorse destinate all'asse 1 dovrebbero contribuire a creare un settore agroalimentare europeo forte e dinamico, incentrato sulle priorità del trasferimento delle conoscenze, della modernizzazione, dell'innovazione e della qualità nella catena alimentare e sui settori prioritari degli investimenti nel capitale fisico e umano.

2. Migliorare l'ambiente e il paesaggio rurale. Per proteggere e migliorare le risorse naturali e i paesaggi delle zone rurali dell'Unione europea, le risorse assegnate all'asse 2 devono contribuire a tre settori prioritari: biodiversità e preservazione e sviluppo dell'attività agricola e di sistemi forestali con elevato valore naturale e dei paesaggi agricoli tradizionali; acqua; cambiamento climatico.

3. Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione. Le risorse assegnate all'asse 3 dovrebbero contribuire alla priorità assoluta rappresentata dalla creazione di opportunità di occupazione e delle condizioni di crescita. Le varie misure disponibili dell'asse 3 dovrebbero essere sfruttate, in particolare, per promuovere lo sviluppo delle capacità, l'acquisizione di competenza e l'organizzazione mirate allo sviluppo di strategie locali di sviluppo oltre che alla conservazione dell'attrattiva delle zone rurali per le generazioni future. Nel promuovere la formazione, l'informazione e l'imprenditorialità, occorre tener conto delle particolari esigenze delle donne, dei giovani e dei lavoratori anziani.

4. Costruire la capacità locale di occupazione e diversificazione. Le risorse assegnate all'asse 4 (LEADER) dovrebbero contribuire a conseguire le priorità degli assi 1 e 2 e soprattutto dell'asse 3, ma sono anche determinanti per quanto riguarda la priorità orizzontale del miglioramento della governance e per la mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali.

5. Tradurre le priorità in programmi. Nel definire le loro strategie nazionali, gli Stati membri dovranno garantire la massima sinergia tra gli assi e, all'interno di ogni asse, evitare potenziali contraddizioni. Essi devono anche riflettere su come tener conto di altre strategie attuate a livello dell'UE, specialmente nel settore dell'ambiente.

6. Garantire la complementarità fra gli strumenti comunitari. Occorre sviluppare le sinergie tra le politiche strutturali, la politica dell'occupazione e la politica dello sviluppo rurale. In questo contesto gli Stati membri hanno il compito di garantire la complementarità e la coerenza tra le azioni che devono essere finanziate dal FESR, dal Fondo di coesione, dal FSE, dal FEP e dal FEASR in un determinato territorio e in un dato settore di attività. I principi guida essenziali per tracciare una linea di demarcazione e i meccanismi di coordinamento tra le azioni finanziate dai vari Fondi dovrebbero essere definiti a livello del quadro strategico di riferimento nazionale (documento strategico nazionale sulla politica della coesione) o del piano strategico nazionale sullo sviluppo rurale.



a) Un nuovo fondo di sviluppo rurale

Il nuovo fondo funzionerà con regole adeguate alla programmazione pluriennale, ricorrendo a strutture e procedimenti organizzativi quali gli organismi pagatori accreditati a livello nazionale e una liquidazione di conti annua, divenuti familiari agli Stati membri dopo tanti anni di provata esperienza. Un sistema unico di finanziamento e programmazione per lo sviluppo rurale costituirà una notevole semplificazione rispetto all'attuale situazione. La razionalizzazione e la semplificazione delle condizioni relative alle misure di sviluppo rurale accrescono la flessibilità di applicazione di queste ultime, come pure la programmazione finanziaria a livello di asse (consentendo agli Stati membri di passare facilmente da una misura all'altra all'interno dello stesso asse).

b) Orientamenti strategici della Comunità per lo sviluppo rurale

La base della futura politica di sviluppo rurale è un approccio strategico che definisca le priorità dell'UE per lo sviluppo rurale. Nel febbraio 2006 il Consiglio ha adottato gli orientamenti strategici dell'Unione europea per lo sviluppo rurale⁷. Tali orientamenti costituiscono la struttura fondamentale, sulla base di sei orientamenti strategici comunitari, conformemente ai quali gli Stati membri elaboreranno i propri **piani strategici nazionali sullo sviluppo rurale** che contribuiranno a:

- individuare i settori in cui l'erogazione del sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale crea il maggiore valore aggiunto a livello dell'UE;
- correlarsi alle principali priorità dell'UE (Lisbona, Göteborg);
- garantire la coerenza con le altre politiche dell'Unione, in particolare con la politica di coesione e la politica ambientale;
- accompagnare l'attuazione della nuova PAC orientata al mercato e la necessaria ristrutturazione sia nei vecchi che nei nuovi Stati membri.

Per garantire una strategia equilibrata è necessario un finanziamento minimo per ogni singolo asse tematico. Le percentuali di finanziamento minimo proposte (10%, 25% e 10% rispettivamente per gli assi 1, 2 e 3) servono a garantire che ogni programma rifletta almeno i tre principali obiettivi politici, anche se le percentuali sono fissate ad un livello sufficientemente basso da consentire agli Stati membri o alle regioni un margine elevato di flessibilità (55% del finanziamento comunitario) per evidenziare l'asse da esse considerato prioritario in funzione della loro specifica situazione e delle proprie esigenze. Per l'asse LEADER è stato riservato un minimo del 5% (2,5% per i nuovi Stati membri) del finanziamento comunitario per ciascun programma. Il contributo di LEADER include i tre assi politici.

⁷ Decisione del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20).



3. Le misure di sviluppo rurale

La futura politica di sviluppo rurale sarà imperniata su tre assi tematici. Per ciascun asse sarà disponibile una serie di misure. Nel nuovo Regolamento le condizioni in base alle quali è possibile mettere in atto le misure sono state razionalizzate e semplificate.

Gli Stati membri definiscono i programmi di sviluppo rurale a livello nazionale o regionale, selezionando le misure più adatte alle esigenze delle loro zone rurali e tenendo conto delle priorità e della strategia prescelta nei piani strategici nazionali sullo sviluppo rurale.

3.1 Misure nell'ambito dell'asse 1 (migliorare la competitività dei settori agricolo e forestale)

Sebbene l'agricoltura stia perdendo sempre più importanza come attività predominante in un numero crescente di zone rurali, essa continua tuttavia a svolgere un ruolo determinante per la gestione del territorio dell'Unione europea, per il contributo che essa dà alle economie rurali e, infine, in quanto dispensatrice di prodotti alimentari, di beni e di servizi pubblici. Contemporaneamente, è aumentata anche la concorrenza in questo settore a causa della crescente liberalizzazione del commercio agricolo. Per raccogliere queste sfide, l'efficienza e la competitività permangono obiettivi fondamentali, pur tenendo conto della diversità di potenziale agricolo nelle diverse zone rurali, segnatamente nei nuovi Stati membri le cui zone rurali continueranno a subire mutamenti strutturali di ingenti

proporzioni. La competitività esige che si riesca a trovare un ragionevole equilibrio tra la redditività dell'agricoltura, la tutela dell'ambiente e la dimensione sociale dello sviluppo rurale. Per rafforzare la competitività continuerà ad essere estremamente rilevante il sostegno agli investimenti materiali. Al tempo stesso, gli investimenti in potenziale umano e sociale dovranno essere sempre più ingenti se si vuole permettere all'agricoltura e alla silvicoltura di rimanere settori innovativi e dinamici tali da contribuire alla crescita delle zone rurali.

Perseguire la competitività significa migliorare il rendimento dell'agricoltura sotto il profilo economico, ad esempio riducendo i costi di produzione, aumentando la dimensione economica delle aziende agricole, favorendo l'innovazione ed un maggiore orientamento al mercato. L'aumento della competitività deve anche trarre profitto dalle opportunità offerte dalla diversificazione delle attività economiche, concentrarsi sulla qualità e la sicurezza alimentare, su prodotti a valore aggiunto richiesti dal consumatore, inclusi i prodotti non alimentari e la produzione di biomassa, e su tecniche di produzione più pulite e più rispettose dell'ambiente.

Nell'ambito di questo asse le misure sono ripartite in quattro gruppi:

- Risorse umane
 - Capitale fisico
 - Qualità degli alimenti
 - Misure transitorie per i nuovi Stati membri
- **Risorse umane: insediamento di giovani agricoltori, prepensionamento, formazione e informazione, servizi di consulenza per le aziende agricole.**

Le risorse umane sono al centro di una serie di misure collegate con i settori agricolo e forestale.

Qualsiasi persona adulta che si occupi di problematiche agricole, alimentari o forestali ha accesso ad *azioni di formazione professionale e di informazione* finalizzate ad offrire un adeguato livello di specializzazione tecnica ed economica in materia di competitività dei settori agricolo e forestale, di gestione del territorio e di obiettivi ambientali.

I *giovani agricoltori* (di età inferiore a 40 anni) possono fruire di aiuti per il loro insediamento e per l'adattamento strutturale delle loro aziende dopo il primo insediamento. Con il nuovo regolamento la misura a favore dell'insediamento è subordinata alla preparazione di un piano aziendale quale strumento per consentire nel tempo lo sviluppo delle attività della nuova azienda.

Nell'ambito della misura di sostegno al *prepensionamento* saranno offerti incentivi finanziari (pagamenti annui) agli imprenditori e ai lavoratori anziani del settore agricolo che decidano di abbandonare la propria attività prima del previsto. I terreni resi disponibili possono essere ceduti ad un altro agricoltore in grado di migliorare la redditività economica dell'azienda, oppure destinati a fini non agricoli.

È possibile altresì concedere un sostegno agli imprenditori agricoli e ai detentori di aree forestali allo scopo di coprire costi causati dal *ricorso a servizi di consulenza* per migliorare il rendimento delle aziende. Infine, sarà predisposta una serie di misure relative *all'avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e di consulenza alle aziende agricole nonché di servizi di consulenza forestale*.

• Potenziale fisico

L'UE offre il proprio sostegno *all'ammodernamento delle aziende agricole* onde modernizzarne e migliorarne il rendimento globale mediante l'introduzione di nuove tecnologie e di innovazione, con particolare attenzione alla qualità, ai prodotti biologici e alla diversificazione intra ed extra-aziendale, inclusi i settori non alimentari e le colture energetiche, nonché al miglioramento delle condizioni delle aziende agricole dal punto di vista dell'ambiente,

della sicurezza sul lavoro, dell'igiene e del benessere degli animali. Gli investimenti potranno essere utilizzati, ad esempio, per ammodernare attrezzature e macchinari agricoli al fine di conseguire uno dei suddetti obiettivi. Il sostegno è concesso anche agli investimenti finalizzati al *miglioramento del valore economico delle foreste*.

Il miglioramento nei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali primari può essere finanziato anche nell'ambito della misura *Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali*. Tale misura intende rendere più efficienti i settori della trasformazione e della commercializzazione, promuovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, introdurre nuove tecnologie ed innovazione, schiudere nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali, mettere l'accento sulla qualità, elevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali. Con il nuovo regolamento, il sostegno si concentrerà sulle microimprese, le piccole e medie imprese⁸, nonché sulle altre imprese al di sotto di una determinata dimensione (che annoverano un massimo di 750 dipendenti) in quanto sono maggiormente in grado di accrescere il valore aggiunto della produzione locale e di stimolare il potenziale di crescita locale.

Si renderà disponibile altresì il sostegno *alla cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie* tra agricoltori, industria alimentare e industria di trasformazione delle materie prime ed altre parti onde garantire che i settori agricolo, alimentare e forestale traggano vantaggio dalle opportunità di mercato attraverso approcci innovativi generalizzati per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

⁸ Ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36)

Infine, sarà disponibile anche il sostegno *all'infrastruttura correlata allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura* per la copertura di operazioni relative all'accesso ai terreni agricoli e alle superfici forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, la fornitura di energia e la gestione delle risorse idriche

• Qualità

Nell'ambito della qualità alimentare esistono due misure: incentivi finanziari per gli agricoltori ed azioni di informazione e promozione.

Saranno corrisposti *incentivi finanziari* agli agricoltori che, su base volontaria, partecipano a programmi comunitari o nazionali intesi a migliorare la qualità dei prodotti agricoli e dei processi di produzione e ad offrire garanzie ai consumatori in materia. Sono ammissibili al sostegno dell'UE i seguenti sistemi qualità della Comunità europea:

- Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari⁹;
- Attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari¹⁰;
- Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari¹¹;
- Vini di qualità prodotti in regioni determinate¹²

Inoltre, gli Stati membri possono concedere finanziamenti, nell'ambito dei loro programmi, ad altri sistemi nazionali riconosciuti di qualità alimentare, purché questi ultimi rispettino una serie di criteri comunitari. Agli agricoltori che prendono parte a tali sistemi saranno concessi incentivi annui fino ad un massimale di 3000 EUR per azienda e per anno, per un periodo massimo di cinque anni.

In secondo luogo, sarà possibile concedere finanziamenti ad associazioni di produttori per consentire loro di partecipare ad attività di informazione dei consumatori e di promozione di prodotti agricoli o alimentari ottenuti nell'ambito di sistemi di qualità riconosciuti nel contesto della misura precedente, fino ad un massimale pari al 70% dei costi ammissibili.

Sarà disponibile una *misura relativa al rispetto dei requisiti* per un aiuto temporaneo e decrescente (ossia che si riduce nel tempo) destinato ad aiutare gli agricoltori a conformarsi alle norme rigorose previste dalla legislazione comunitaria e non ancora recepite in quella nazionale, nei settori dell'ambiente, della sanità pubblica, della sanità animale e vegetale, del benessere degli animali e della sicurezza sul lavoro.

• Misure transitorie per i nuovi Stati membri

I nuovi Stati membri potranno beneficiare di aiuti durante il periodo 2007-2013 tramite l'attuazione di misure di sostegno all'agricoltura di semisussistenza e la costituzione e il funzionamento di *associazioni di produttori* intese a garantire una transizione armoniosa a questi paesi che si trovano a fronteggiare sfide del tutto particolari.

3.2 Misure nell'ambito dell'asse 2 (Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale)


I pagamenti nell'ambito dell'asse 2 sono finalizzati a garantire l'offerta di servizi ambientali mediante l'attuazione di misure agroambientali nelle zone rurali e il mantenimento della gestione del territorio (anche nelle zone che presentano svantaggi fisici e naturali). Tali attività contribuiscono allo sviluppo rurale sostenibile, stimolando i principali operatori (agricoltori, addetti alla silvicoltura) a mantenere la gestione dei terreni in maniera tale da preservare ed aumentare lo spazio ed i paesaggi naturali. Ciò equivale a tutelare e a migliorare le risorse ambientali e garantisce l'utilizzo sostenibile delle risorse forestali. Simili misure contribuiscono inoltre ad impedire l'abbandono

⁹ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, GU L 92 del 31.3.2006, pag. 1.

¹¹ Regolamento (CE) n. 2092/1991 del Consiglio, GU L 198 del 22.7.1991, pag.1.

¹² Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, GU L197 del 1°.5.2004, pag.1.





dei terreni agricoli mediante il pagamento di indennizzi atti a compensare svantaggi naturali o derivanti da restrizioni ambientali. Le attività cofinanziate dovrebbero concentrarsi inequivocabilmente sulle priorità dell'Unione europea, come la lotta al cambiamento climatico, la promozione della biodiversità e della qualità delle risorse idriche o la diminuzione del rischio o dell'impatto di calamità naturali.

Il rispetto dei requisiti obbligatori su scala comunitaria e nazionale (condizionalità) costituisce una condizione di ordine generale applicabile alle misure dell'asse 2 (a livello dei beneficiari). Se tali requisiti non vengono rispettati, è possibile ridurre o anche cancellare i pagamenti per alcune misure dell'asse 2.

Le misure si inseriscono nei seguenti gruppi dell'asse 2:

• Utilizzo sostenibile dei terreni agricoli

Gli agricoltori svolgono una funzione fondamentale nella fornitura di servizi ambientali e, di conseguenza, è possibile erogare pagamenti a favore degli agricoltori che assumono volontariamente *impegni agroambientali* per un periodo minimo di cinque anni. Se necessario, sarà stabilito un periodo più lungo per determinati tipi di

impegni, in funzione delle loro conseguenze dal punto di vista ambientale. I pagamenti sono versati annualmente e calcolati in base alla perdita di reddito ed ai costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, compresi i costi relativi all'autorizzazione della transazione. Le misure agroambientali costituiscono l'unica misura obbligatoria che deve essere inclusa nei programmi di sviluppo rurale. Ciò dimostra la priorità politica data alla misura. È altresì disponibile un *sostegno per investimenti non produttivi* connessi alla realizzazione di tali impegni agroambientali.

Allo scopo di risarcire gli agricoltori per le spese sostenute e per le perdite di reddito causate dagli svantaggi esistenti nelle zone di cui trattasi, connesse alla realizzazione della rete Natura 2000¹³, e all'applicazione della direttiva-quadro in materia di acque¹⁴, il regolamento ha introdotto la possibilità di concedere *pagamenti* annui.

Le disposizioni esistenti per le *zone svantaggiate* continueranno ad essere d'applicazione fino al 1° gennaio 2010, data alla quale, in base ad un atto del Consiglio, si procederà a ridefinire la delimitazione delle *zone intermedie*. Per l'attuale delimitazione delle zone intermedie, infatti, ci si era in parte basati su dati socioeconomici obsoleti. La nuova delimitazione terrà conto invece di una serie di criteri riveduti quali la produttività del suolo e le condizioni climatiche nonché l'importanza delle attività di agricoltura estensiva per la gestione dei terreni. Gli attuali criteri continuano ad essere applicabili nelle zone di montagna e in quelle che presentano svantaggi specifici.

I *pagamenti per il benessere degli animali* sono concessi agli agricoltori che assumono volontariamente impegni in materia, i quali travalicano i pertinenti requisiti obbligatori.

• Utilizzazione sostenibile delle superfici forestali

La silvicoltura costituisce parte integrante dello sviluppo rurale e dunque il sostegno all'utilizzazione sostenibile dei terreni deve includere la gestione sostenibile delle foreste e il loro ruolo multifunzionale. Le foreste offrono molteplici benefici: forniscono la materia prima per prodotti rinnovabili ed ecologici e svolgono una funzione di rilievo in

¹³ Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, GU L103 del 25/4/1979, pag.1, e 92/43/CEE, GU L 206 del 22.7.1992, pag.7.

¹⁴ Direttiva 2000/60/CE del Consiglio, GU L 327 del 22/12/2000, pag.1.

termini di benessere economico, biodiversità, ciclo globale del carbonio, equilibrio idrologico, difesa contro l'erosione e prevenzione di calamità naturali, oltre a rendere alla popolazione un servizio sociale e ricreativo.

In questo contesto, saranno disponibili un sostegno per l' *imboschimento di terreni agricoli*, il *primo impianto di sistemi agroforestali* su terreni agricoli e l' *imboschimento di superfici non agricole*, un' *indennità Natura 2000* per i privati proprietari di foreste per compensare i costi e il mancato guadagno derivanti dall'applicazione di Natura 2000, *pagamenti per interventi silvoambientali*, *azioni di ricostituzione del potenziale produttivo forestale* e *interventi preventivi* nonché *investimenti non produttivi connessi* agli interventi silvoambientali.

3.3 Misure nell'ambito dell'asse 3 (qualità di vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale)

Uno degli obiettivi fondamentali dell'asse 3 consiste nell'offrire uno *spazio rurale vivo* e nel contribuire al mantenimento e al miglioramento del tessuto sociale ed economico, in particolare nelle zone rurali più remote che si trovano di fronte al problema dello spopolamento. È di vitale importanza investire nell'economia rurale e nelle comunità rurali

se vogliamo migliorare la qualità della vita in tali zone, agevolando l'accesso ai servizi e alle infrastrutture di base e creando le condizioni per un ambiente sano.

Affinché le zone rurali siano più *attraenti* occorre anche promuovere la crescita sostenibile e creare nuove opportunità di occupazione, segnatamente per i giovani e le donne, nonché agevolare l'accesso alle più moderne ed aggiornate tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione. A tal fine sono particolarmente importanti la diversificazione in attività non agricole, l'assistenza ad attività al di fuori delle aziende e il potenziamento dei legami fra agricoltura ed altri settori dell'economia rurale.

Nell'ambito dell'asse 3 si distinguono tre gruppi di misure:

• Diversificazione dell'economia rurale

All'interno di questo gruppo saranno disponibili tre misure: sostegno alla *diversificazione in attività non agricole*, di cui potrà fruire un membro dell'aggregato familiare agricolo, sostegno *alla creazione e allo sviluppo delle imprese*, che riguarda soltanto le microimprese, e sostegno all'*incentivazione di attività turistiche* (il sostegno si estenderà alle infrastrutture su piccola scala, infrastrutture ricreative, di sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale).

• Miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali

All'interno di questo gruppo sono disponibili due misure: il sostegno per l'avviamento di *servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale* (comprese le attività culturali e ricreative) concernenti uno o più villaggi, per la relativa dotazione infrastrutturale su piccola scala e per la *tutela e riqualificazione del patrimonio rurale*.



• **Formazione, acquisizione di competenze e animazione**

Saranno rese disponibili azioni di formazione ed informazione che consentano alle popolazioni rurali di realizzare gli obiettivi di crescente diversificazione economica e di miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali. Saranno concessi aiuti anche per l'acquisizione di competenze e l'animazione delle zone rurali (studi sulla zona interessata, attività d'informazione sulla zona, formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione della strategia di sviluppo locale, eventi promozionali e formazione di animatori) e l'attuazione di strategie di sviluppo locale da parte di partenariati pubblici – privati, diversi dai gruppi di azione locale (GAL) di Leader.

3.4 L'asse LEADER

Occorre proseguire e consolidare l'approccio Leader a livello dell'UE. Quella che è stata un'iniziativa comunitaria nel periodo di programmazione 2000-2006 dovrà essere inserita come elemento obbligatorio nei programmi di sviluppo rurale che gli Stati membri attueranno nel periodo 2007-2013. Ogni programma deve contenere un asse Leader per poter finanziare:

- l'attuazione delle strategie di sviluppo locale dei GAL basate su uno o più dei tre assi tematici,
- i progetti di cooperazione (transnazionali ed intraterritoriali) fra i suddetti gruppi e
- i costi di esercizio dei GAL, lo sviluppo delle capacità necessarie alla preparazione di strategie di sviluppo locale e l'animazione del territorio.

L'asse LEADER

L'approccio Leader è destinato ad aiutare gli operatori del settore agricolo a migliorare il potenziale del proprio territorio in una prospettiva a lungo termine. Esso intende stimolare l'attuazione di strategie integrate, di alto livello qualitativo ed originali, finalizzate allo sviluppo sostenibile di zone locali, elaborate e realizzate da partenariati a base allargata a livello locale, denominati gruppi di azione locale (GAL).

Nel 2007-2013 sarà varata la quarta generazione Leader, dopo l'attuazione di Leader I, Leader II e delle iniziative Leader +. Attualmente, i GAL che operano nell'ambito di Leader + nell'UE-15 sono 893. Nell'UE-10, una misura simile è stata applicata in sei dei nuovi Stati membri e si prevede l'istituzione di oltre 100 GAL. Nell'UE-15, circa 52 milioni di persone vivono in territori nei quali i gruppi di azione locale stanno ponendo in essere le proprie strategie di sviluppo locale.

Nel periodo di programmazione 2000-2006 è stata finanziata la cooperazione transnazionale e interterritoriale fra GAL, dando vita ad oltre trecento progetti di cooperazione di tipo transnazionale e a circa il triplo di progetti di cooperazione di tipo intraterritoriale.

Tabella 1: Politica di sviluppo rurale dell'UE per il periodo 2007-2013

Definizione degli obiettivi		Strategia dell'UE Strategia nazionale Programmi di SR
Asse 1 competitività	misure	<p>Risorse umane: Formazione professionale ed azioni d'informazione Giovani agricoltori Prepensionamento Utilizzo dei servizi di consulenza Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole nonché di servizi di consulenza forestale</p> <p>Capitale fisico: Investimenti nei settori agricolo e forestale Trasformazione/commercializzazione/cooperazione a fini innovativi Infrastrutture agricole e forestali Ripristino del potenziale produttivo agricolo</p> <p>Qualità della produzione e dei prodotti agricoli: Sostegno temporaneo al rispetto dei requisiti Sistema di incentivi alla qualità alimentare Promozione della qualità alimentare</p>
		<p>Misure transitorie: Semisussistenza Costituzione di associazioni di produttori</p>
	percent. finanziamento	Minimo 10%
	percent. cofinanziam. UE	Massimo 50-75%
	applicazione territoriale	Tutte le zone rurali
Asse 2 gestione del territorio	misure	<p>Utilizzazione sostenibile dei terreni agricoli: Zone montane Altre zone caratterizzate da svantaggi naturali Zone agricole Natura 2000 Pagamenti agroambientali/per il benessere degli animali (obbligatori) Sostegno agli investimenti non produttivi</p> <p>Utilizzazione sostenibile delle superfici forestali: Imboschimento (terreni agricoli/superfici non agricole) Sistemi agroforestali Zone forestali Natura 2000 Ambiente forestale Ricostituzione del potenziale produttivo forestale Sostegno agli investimenti non produttivi</p>
	Base di rif. (agricoltura)	Condizionalità
	percent. finanziamento	Minimo 25%
	percent. cofinanziam. UE	Massimo 55/80%*
	applicazione territoriale	Tutte le zone rurali
Asse 3 più ampio sviluppo rurale	misure	<p>Qualità di vita: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurali (avviamento ed infrastruttura) Rinnovo e sviluppo dei villaggi Tutela e conservazione del patrimonio rurale</p> <p>Diversificazione economica: Diversificazione in attività non agricole Sostegno alle microimprese Incentivazione di attività turistiche</p> <p>Formazione, acquisizione di competenze e animazione: Formazione e informazione Acquisizione di competenze, animazione e attuazione</p>
	percent. finanziamento	minimum 10%
	percent. cofinanziam. UE	max. 50/75%
	applicazione territoriale	Tutte le zone rurali
Asse Leader	attuazione	Approccio Leader per territori selezionati nell'ambito dei tre assi tematici
	percent. finanziamento	Minimo 5% (2.5% nei nuovi Stati membri)
	percent. cofinanziam. UE	Massimo 55/80%*
	applicazione territoriale	Tutte le zone rurali, territori selezionati

*La prima percentuale di cofinanziamento si riferisce a tutte le regioni tranne quelle di convergenza; la seconda percentuale di cofinanziamento è applicata nelle regioni di convergenza.

4. Applicazione delle politiche

4.1 Sorveglianza e valutazione

Per il periodo di programmazione 2007-2013 gli obiettivi per questo settore politico dell'UE sono più esplicitamente definiti sia a livello comunitario che a livello nazionale (nell'ambito dei piani strategici nazionali e dei programmi di sviluppo rurale). Per giudicare con maggiore precisione in che misura gli obiettivi vengono raggiunti e per valutare l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione delle politiche nonché la parte del bilancio comunitario spesa nel settore dello sviluppo rurale, sarà rafforzata la sorveglianza e la valutazione dei programmi di sviluppo rurale. È stato messo a punto un sistema comune di sorveglianza e valutazione, concordato e definito congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri per sostenere tale obiettivo.

4.2 L'UE e le reti nazionali di sviluppo rurale

Sarà messa a punto una rete di sviluppo rurale a livello nazionale e comunitario per sostenere tutti gli aspetti relativi all'applicazione, alla valutazione e allo scambio di migliori pratiche.

Ogni Stato membro istituisce una **rete rurale nazionale** che riunisce le organizzazioni e le amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale. Compito delle reti nazionali sarà:

- individuare ed analizzare le migliori pratiche nel settore dello sviluppo rurale, offrire informazioni in materia ed organizzare gli scambi di esperienze e di competenze;
- preparare programmi di formazione destinati ai gruppi di azione locale nella fase di formazione ed offrire assistenza tecnica per la cooperazione interterritoriale e transnazionale tra i GAL.



La **rete europea per lo sviluppo rurale** riunirà le reti nazionali, le organizzazioni e le amministrazioni attive nel settore dello sviluppo rurale a livello comunitario. Le finalità della rete consisteranno nel:

- raccogliere, analizzare e diffondere informazioni sulle misure comunitarie nel settore dello sviluppo rurale,
- raccogliere, diffondere e consolidare a livello comunitario le buone pratiche nel settore dello sviluppo rurale,
- offrire informazioni sugli sviluppi nelle zone rurali dell'Unione europea e nei paesi terzi;
- organizzare incontri e seminari a livello comunitario per gli operatori attivamente impegnati nel settore dello sviluppo rurale;
- istituire e gestire reti di esperti onde agevolare scambi di conoscenze e competenze nonché sostenere l'applicazione e la valutazione della politica di sviluppo rurale,
- sostenere le reti nazionali e le iniziative di collaborazione a livello transnazionale.



questa decisione sarà modificata in modo da includere gli stanziamenti concessi a questi due paesi.

Il Consiglio europeo ha inoltre deciso che gli Stati membri, a loro discrezione, possono stornare importi aggiuntivi dai pagamenti diretti, fino ad una percentuale massima pari al 20%, per destinarli allo sviluppo rurale.

5. Sostegno finanziario dell'UE allo sviluppo rurale

Il nuovo fondo per lo sviluppo rurale funzionerà secondo norme adeguate alla programmazione pluriennale.

a) Un nuovo strumento finanziario

Il regolamento relativo al finanziamento della politica agricola comune¹⁵ (PAC) prevede l'istituzione di due nuovi fondi, nel 2007, ciascuno dei quali finanzia uno dei due pilastri della PAC:

- il Fondo europeo agricolo di garanzia (**FEAG**) finanzia il pilastro 1
- il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (**FEASR**) – finanzia il pilastro 2.

Le regole di finanziamento del FEASR sono in qualche misura diverse da quelle del FEAG. Infatti, mentre il FEAG finanzia la propria parte della PAC in base alle dichiarazioni mensili, il finanziamento del FEASR poggia su *stanziamenti differenziati*¹⁶ ed include prefinanziamento, pagamenti intermedi e pagamenti finali.

b) Nuovi fondi disponibili

Il Consiglio europeo ha adottato, nella riunione del dicembre 2005, le nuove prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. In tale ambito sono stati assegnati allo sviluppo rurale 69,75 miliardi di euro. La Commissione ha approvato nel settembre 2006 una decisione¹⁷, che stabilisce il bilancio totale per il 2007-2013, il quale ammonta a 77,66 miliardi di euro, in quanto include una modulazione obbligatoria per i pagamenti del primo pilastro (4% nel 2007 e 5% dal 2007 in poi) e per gli storni sul cotone e sul tabacco. La decisione comprende una suddivisione in stanziamenti di bilancio per anno e per Stato membro (cfr. tabella 2). Per tenere conto dell'adesione di Bulgaria e Romania,

Tabella 2: Sostegno comunitario destinato al settore dello sviluppo rurale per Stato membro per il periodo 2017-2013

Prezzi correnti	Totale 07-13	Di cui totale della convergenza
Belgio	418 610 306	40 744 223
Repubblica ceca	2.815 506 354	1 635 417 906
Danimarca	444 660 796	0
Germania	8 112 517 055	3 174 037 771
Estonia	714 658 855	387 221 654
Grecia	3 707 304 424	1 905 697 195
Spagna	7 213 917 799	3 178 127 204
Francia	6 441 965 109	568 263 981
Irlanda	2 339 914 590	0
Italia	8 292 009 883	3 341 091 825
Cipro	162 523 574	0
Lettonia	1 041 113 504	327 682 815
Lituania	1 743 360 093	679 189 192
Lussemburgo	90 037 826	0
Ungheria	3 805 843 392	2 496 094 593
Malta	76 633 355	18 077 067
Paesi Bassi	486 521 167	0
Austria	3 911 469 992	31 938 190
Polonia	13 230 038 156	6 997 976 121
Portogallo	3 929 325 028	2 180 735 857
Slovenia	900 266 729	287 815 759
Slovacchia	1 969 418 078	1 106 011 592
Finlandia	2 079 932 907	0
Svezia	1 825 647 954	0
Regno Unito	1 909 574 420	188 337 515
	77 662 771 346	28 544 460 460

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune. GU L 209 dell'11/8/2005.

¹⁶ Nel caso di uno stanziamento d'impegno di bilancio iscritto nell'anno N i pagamenti possono essere erogati sino alla fine dell'anno N+2. I pagamenti che non esauriscono l'impegno sono disimpegnati d'ufficio alla fine dell'anno N+2.

¹⁷ Decisione della Commissione, del 12 settembre 2006, recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. GU L 261 del 22/9/2006, pag. 32.

c) Controlli finanziari

Spetta agli Stati membri garantire l'effettiva istituzione dei pertinenti sistemi di gestione e di controllo conformemente ai vari requisiti minuziosamente illustrati, fra i quali:

- una chiara definizione delle funzioni degli enti che partecipano alla gestione e al controllo e una precisa distribuzione delle competenze all'interno di ciascuno di essi;
- una netta separazione delle funzioni tra gli enti che partecipano alla gestione e al controllo e all'interno di ciascuno di essi;
- una dotazione di risorse sufficiente perché ciascuno di tali enti possa espletare le funzioni assegnategli;
- efficaci disposizioni di controllo interno;
- un efficace sistema di rendicontazione e di monitoraggio;
- disposizioni di controllo del funzionamento dei sistemi e procedimenti per garantire la pista di controllo;
- contabilità affidabile, sorveglianza e sistemi di rendicontazione finanziaria.

Nell'ambito del nuovo approccio, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti per entrambi i Fondi mentre si ricorre alla liquidazione dei conti ed agli strumenti di verifica della conformità dei medesimi per verificare gli importi spesi dagli Stati membri.

I responsabili degli organismi pagatori presentano i conti relativi a tutte le domande di rimborso di un anno, unitamente ad una dichiarazione di affidabilità. I conti e la dichiarazione di affidabilità saranno l'esatto corrispondente, a livello dello Stato membro, della dichiarazione di affidabilità presentata dal Direttore generale della DG Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione.

I conti annui saranno corredati di un parere di audit e di una relazione stesa da un servizio di revisione contabile indipendente il quale è tenuto ad osservare le norme internazionali in materia di audit fissate dalla Commissione.

Questi elementi dovrebbero semplificare la gestione finanziaria della PAC rendendo più chiari e trasparenti i rispettivi ruoli e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri.

d) Co-finanziamento

Le percentuali di cofinanziamento dell'UE saranno fissate a livello dell'asse, con un minimo del 20% ed un massimo del 50% (75% nelle regioni di convergenza¹⁸). Quanto all'asse 2 e all'asse Leader la percentuale massima sarà del 55% (80% nelle regioni di convergenza), riflettendo la priorità comunitaria attribuita a tali assi. Per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche e gli arcipelaghi del Mar Egeo le percentuali massime di cofinanziamento possono essere portate fino all'85%.

6. Fonti d'informazione utili

Direzione generale dell'Agricoltura della Commissione europea:

Sviluppo rurale

http://ec.europa.eu/comm/agriculture/rur/index_en.htm

Leader +

<http://ec.europa.eu/comm/agriculture/rur/leaderplus/index.htm>

¹⁸ Stati membri e regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria.

Allegato Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

Importi e aliquote del sostegno

Oggetto	Importo (in EUR) o aliquota (in percentuale)	
Sostegno all'insediamento (*)	55 000	
Prepensionamento	18 000	Per cedente all'anno
	180 000	Importo totale per cedente
	4 000	Per lavoratore all'anno
	40 000	Importo totale per lavoratore
Servizi di consulenza	80 %	Del costo ammissibile per servizio di consulenza
	1 500	Importo massimo ammissibile
Intensità dell'aiuto per l'ammodernamento delle aziende agricole	60 %	Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)
	50 %	Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)
	50 %	Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori in altre zone
	40 %	Del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori in altre zone
	75 %	Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93
	75 %	Del costo dell'investimento ammissibile negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004, per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE (1) entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva
Intensità dell'aiuto per una migliore valorizzazione economica delle foreste	60 % (**)	Del costo dell'investimento ammissibile nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)
	50 %	Del costo dell'investimento ammissibile in altre zone
	85 % (**)	Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche
Intensità dell'aiuto per l'aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	50 %	Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza
	40 %	Del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni
	75 %	A 2019/93/EGK rendelet szerinti kisebb égei-tengeri szige Del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche
	65 %	Del costo dell'investimento ammissibile nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93
Importo massimo del sostegno per il rispetto dei requisiti	10 000	Per azienda
Importo massimo del sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualità alimentare	3 000	Per azienda
Intensità dell'aiuto per attività di informazione e promozione	70 %	Del costo ammissibile dell'azione
Importo massimo del sostegno alle aziende agricole di semisussistenza	1 500	Per azienda agricola all'anno

Oggetto	Importo (in EUR) o aliquota (in percentuale)	
Associazioni di produttori: massimale calcolato in percentuale della produzione commercializzata nei primi cinque anni dopo il riconoscimento	5%, 5%, 4%, 3%, e 2% (***)	Per il 1o, 2o, 3o, 4o e 5o anno, per una produzione commercializzata fino a 1 000 000 EUR
ma non superiore, in ciascuno dei primi cinque anni, ai seguenti importi:	2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% e 1,5%	Per il 1o, 2o, 3o, 4o e 5o anno, per una produzione commercializzata superiore a 1 000 000 EUR
	100 000	Per il 1o anno
	100 000	Per il 2o anno
	80 000	Per il 3o anno
	60 000	Per il 4o anno
	50 000	Per il 5o anno
Indennità minima zone montane e assimilate	25	Per ettaro di SAU
Indennità massima zone montane	250	Per ettaro di SAU
Indennità massima altre zone con svantaggi naturali	150	Per ettaro di SAU
Indennità massima iniziale Natura 2000 per un periodo massimo di 5 anni	500 (****)	Per ettaro di SAU
Indennità massima normale Natura 2000	200 (****)	Per ettaro di SAU
Colture annuali	600 (****)	Per ettaro
Colture perenni specializzate	900 (****)	Per ettaro
Altri usi dei terreni	450 (****)	Per ettaro
Razze locali minacciate di abbandono	200 (****)	Per unità di bestiame
Benessere degli animali	500	Per unità di bestiame
Premio annuo massimo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento	700	Per ettaro
– per gli agricoltori o le loro associazioni	150	Per ettaro
– per ogni altra persona fisica o entità di diritto privato		
– Intensità dell'aiuto per i costi di impianto	80% (**)	Dei costi ammissibili nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii)
	70%	Dei costi ammissibili in altre zone
	85% (**)	Dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche
Indennità annua Natura 2000 e silvoambientale		
– importo minimo	40	Per ettaro
– importo massimo	200 (****)	Per ettaro

(1) Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(*) Il sostegno all'insediamento può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo di 40 000 EUR oppure come abbuono di interessi il cui valore capitalizzato non può essere superiore a 40 000 EUR. Per la combinazione delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può essere superiore a 55 000 EUR.

(**) Non si applica alle foreste tropicali o subtropicali e alle aree boschive demaniali dei territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

(***) Nel caso di Malta, la Commissione può fissare un importo minimo del sostegno per i settori produttivi la cui produzione totale è estremamente scarsa.

(****) Questi importi possono essere maggiorati in casi eccezionali a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.



Commissione Europea Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale

Il testo della presente pubblicazione è esclusivamente di carattere informativo e non è giuridicamente vincolante.

Per ulteriori informazioni

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles
Belgio

Telefono

Linea diretta (+32)229563 63
Centralino (+32)22991111

Fax

(+32)22991761

Internet

http://ec.europa.eu/agriculture/index_it.htm

ISBN 92-79-03696-3



9 1789279 036965